



Parte seconda: le principali agevolazioni fiscali per i disabili

detrazione per figli a carico

Per i figli fiscalmente a carico, riconosciuti disabili ai sensi della legge 104/1992 (art. 3 commi 1 e/o 3)), spetta una detrazione teorica in misura superiore a quella prevista per i figli:

→ la detrazione più alta non è consentita in presenza di riconoscimento effettuato da altre commissioni

L'art. 12 del TUIR, così come riformulato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede dal 1.1.2007 il riconoscimento di detrazioni in luogo delle deduzioni vigenti fino al 31.12.2006.

Si ricorda che la deduzione opera in diminuzione del reddito complessivo determinando un minor reddito imponibile e quindi una minore imposta dovuta. Mentre la detrazione diminuisce l'imposta.

La differenza tra l'uno e l'altro sistema di tassazione è ininfluenza ai fini del reddito disponibile per il contribuente in quanto non è la modalità del sistema applicato che si percepisce ma l'entità della deduzione o detrazione stabilite dal legislatore.

La riforma della modalità di tassazione attuata dal le-

gislatore della finanziaria determina risparmi (quindi maggior reddito disponibile) per i redditi entro 40.000 euro, ma l'entità è determinata dalla tipologia di reddito che forma il reddito complessivo; l'obiettivo comunque è raggiunto considerando in sinergia anche gli assegni familiari, rimodulati nell'entità, dalla medesima legge finanziaria:

- per approfondire in forma completa la parte fiscale si rimanda al commento più approfondito pubblicato sul numero di settembre 2007 di osservatorio fiscale (di seguito si illustra la detrazione per figli a carico);
- per approfondire la norma relativa agli assegni familiari si rinvia al capitolo dedicato di questa pubblicazione.

Limite di reddito, applicabile anche all'anno d'imposta 2007, affinché un soggetto possa essere considerato fiscalmente a carico

Può essere considerato fiscalmente a carico di altro soggetto, chi, nell'anno d'imposta ha un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51.

Al fine della determinazione del limite indicato non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

nota: il limite di reddito riportato è in vigore dall'anno d'imposta 1995.





Modalità di attribuzione delle detrazioni per figli a carico

importi teorici delle detrazioni per FIGLI A CARICO			
importo teorico base per ogni figlio di età superiore a tre anni	importo teorico base per ogni figlio di età inferiore a tre anni	<u>aumento</u> per ogni figlio portatore di handicap, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, della legge 104/1992	<u>aumento</u> per ogni figlio (a partire dal primo) dei contribuenti con più di tre figli a carico
€ 800	€ 900	€ 220	€ 200
da rapportare ai mesi in cui il soggetto è a carico			da applicare per intero a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa
<p>Se il contribuente ha a carico, ad esempio 2 figli:</p> <ul style="list-style-type: none"> entrambi di età inferiore a 3 anni di cui uno disabile spetta l'importo teorico di € 2.020 [900+ (900+220)] uno di età inferiore a 3 anni e uno di età superiore (quest'ultimo disabile) spetta l'importo teorico di € 1.920 [900 + (800 + 220)] 			
<p>Nel caso di modifica della situazione in corso d'anno, gli importi teorici (tutti ad esclusione della maggiorazione per più di tre figli), vanno rapportati a mese:</p> <p>Se il contribuente ha quattro figli, di cui, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 figli inferiori a 3 anni (di cui 1 nato il 30.5.2007 e uno con handicap) e 2 figli di età superiore= i figli sono 4 e per ciascuno spetta la maggiorazione di 200 euro, la detrazione teorica complessivamente spettante è € 4.120 [(900 x 8/12+200) + (900+220+200) + (800 + 200 x 2)] 			

FIGLI A CARICO: dalla detrazione teorica alla detrazione effettiva
importo teorico x [(95.000* – reddito complessivo): 95.000*]
* l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio a carico successivo al primo e deve essere assunto per intero senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico
<p>La detrazione non compete se il risultato dell'operazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> pari o minore di zero (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000 aumentato degli ulteriori importi in ragione del numero dei figli), uguale a 1 (reddito complessivo pari a zero). <p>negli altri casi (risultato del rapporto compreso tra 0,0001.. e 0,9999...) la detrazione compete nella misura derivante dal proporzionamento della deduzione teorica calcolata al risultato del rapporto assunto nelle prime 4 cifre decimali.</p>
<p>Esempio</p> <p>Si ripropone l'ultimo esempio della tabella precedente aggiungendo che il contribuente ha reddito complessivo di € 37.000 e i quattro figli sono al 100% a suo carico (la deduzione teorica già calcolata è di € 4.120 derivante da 2 figli di età inferiore a 3 anni (di cui 1 nato il 30.5.2007 e uno con handicap) e 2 figli di età superiore, [(900 x 8/12+200) + (900+220+200) + (800 + 200 x 2)])</p> <p>Dalla detrazione teorica alla detrazione effettiva → $4.120 \times [(140.000^* - RC\ 37.000) : 140.000^*]$</p> <p>→ $4.120 \times [103.000 : 140.000]$ → $4.120 \times 0,73571428$</p> <p>→ ovvero troncando dopo le prime 4 cifre decimali $4.120 \times 0,7357 = \mathbf{€\ 3.031,08}$ detrazione effettiva</p> <p>140.000 è dato da 95.000 + 15.000 per ogni figlio successivo al primo</p>

suddivisione delle detrazioni per figli a carico tra i genitori

Le detrazioni per figli a carico, secondo le disposizioni introdotte della Legge finanziaria 2007 e diversamente da quanto consentito in precedenza (fino all'anno d'imposta 2006), **non possono essere ripartite liberamente tra i genitori** in base alla convenienza economica.

Dal 1.1.2007, la detrazione per figli a carico spetta di norma **al 50% a ciascun genitore**, salvo i casi, espressamente previsti nell'art. 12 del TUIR, nei quali è possibile, previo accordo tra i genitori stessi, **l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore con maggior reddito (cioè reddito complessivo più elevato)**.



assistenza ai disabili


Nella circolare 15/e del 16 marzo 2007, vengono previste le particolarità attinenti l'attribuzione e la suddivisione della detrazione in relazione alla situazione anagrafica dei genitori:

- a. genitori non legalmente ed effettivamente separati,
- b. genitori legalmente ed effettivamente separati,
- c. genitori non coniugati (conviventi o non conviventi).
- d. genitore fiscalmente a carico dell'altro,
- e. genitore mancante o che non ha riconosciuto i figli.

situazione	note
a. genitori non legalmente ed effettivamente separati	<p>La norma consente di attribuire la detrazione per i figli a carico al <u>50% a ciascun genitore</u> (se entrambi hanno reddito superiore a quello per essere considerati fiscalmente a carico).</p> <p>Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in eguale percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi <u>si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.</u></p> <p>La possibilità di scelta della ripartizione è stato introdotto con l'obiettivo di non penalizzare i cosiddetti redditi "incapienti" (cioè redditi di importo basso a cui corrisponde un'imposta di importo inferiore a quello della detrazione spettante), ed è infatti solo in questi casi che è conveniente attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato. In tutti gli altri casi la convenienza economica è la ripartizione al 50% ancorché sia possibile, in ogni caso, indicare la detrazione al 100% al genitore con reddito maggiore.</p>
b. genitori legalmente ed effettivamente separati	<p>A seconda che nell'atto di separazione o divorzio sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli, la ripartizione della detrazione va così effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, <u>la detrazione spetta interamente al genitore affidatario</u> salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo, a prescindere dalla situazione di incapacienza del genitore affidatario, può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;▶ nel caso di affidamento congiunto o condiviso <u>la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%</u> salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo, a prescindere dalla situazione di incapacienza di uno dei due genitori, può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. <p>Quindi, anche in presenza di genitori separati è possibile accordarsi per traslare la detrazione al genitore con reddito maggiore.</p> <p>Va evidenziato che la lettera c) del comma 1, dell'art. 12 del TUIR, prevede ulteriori indicazioni in caso di incapacienza ed in presenza di ex coniugi:</p> <p><i>"Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa."</i></p>

segue



	<p>Al verificarsi della condizione di incapacienza, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, <u>non opera automaticamente</u> ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore: presuppone quindi un'intesa tra i genitori i quali devono rendere note reciprocamente le rispettive condizioni reddituali.</p> <p>L'intesa, non è obbligatoria e può intervenire solo nel caso un genitore, non avendo la possibilità di fruire della detrazione per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la volontà di attribuire la detrazione per l'intera quota.</p>
<p>c. genitori non coniugati (conviventi o non conviventi).</p>	<p>Con riferimento ai genitori non coniugati viene previsto che trovi applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli; ▶ la disciplina prevista per i genitori coniugati, in assenza di provvedimenti di affidamento dei figli, quindi anche in questo caso la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.
<p>d. genitori fiscalmente a carico dell'altro</p>	<p>In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, l'intera detrazione per figli a carico (100%) compete a quest'ultimo per l'intero importo.</p> <p><i>(non modificato rispetto alla norma previgente),</i></p>
<p>e. genitore mancante o che non ha riconosciuto i figli <i>(non modificato rispetto alla norma previgente),</i></p>	<p>– se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,</p> <p>– se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,</p> <p><u>per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.</u> Per "primo figlio" si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.</p> <p>Ai fini della verifica della convenienza occorre confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al figlio.</p> <p>In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.</p>
	<p><i>In tutti i casi di imputazione della detrazione nella misura del 100%, ove non ci sia certezza che l'altro genitore non abbia anche lui fruito della detrazione (ad esempio: genitori separati o genitori non coniugati e non conviventi; ma, in ogni caso, si ritiene che la certezza sia possibile solo in caso di presentazione di dichiarazione con modello 730 congiunto), è importante che il contribuente sia munito di un "accordo scritto" da esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.</i></p> <p><i>L'accordo non è necessario in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori nel caso di separazione tra i coniugi o di genitori non coniugati, poiché il documento da esibire sarà il provvedimento di affidamento.</i></p>